

SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA ED ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO.

**PREMESSO CHE**

- l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., (già Istituto per il Credito Sportivo) ha sede legale in Roma, via Giambattista Vico n. 5, capitale sociale euro 835.528.692,00, interamente versato, partita IVA numero: 00919631002, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 00644160582, iscritta al numero 4775 dell'albo delle banche ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, munito degli occorrenti poteri (di seguito "**ICSC**" o la "**Banca**");
- REGIONE LOMBARDIA, C.F. 80050050154 in persona del \_\_\_\_\_, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in \_\_\_\_\_, a ciò autorizzata con delibera Giunta regionale \_\_\_\_\_,

(di seguito, la "**Regione**" e, congiuntamente a ICSC, le "**Parti**", ciascuna delle quali anche una "**Parte**");

- Le Parti hanno sottoscritto in data 15/05/2020 la "Convenzione tra Regione Lombardia e ICSC" (di seguito la "Convenzione") avente ad oggetto la cooperazione tra le Parti per la concessione e la gestione delle agevolazioni finanziarie, finalizzata ad interventi di realizzazione, riqualificazione e ampliamento dell'impiantistica sportiva di uso pubblico in Lombardia, allo scopo di favorire l'incremento e la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale lombardo e la tipologia degli specifici prodotti finanziari utilizzabili, con validità originariamente sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogata, su espresso accordo delle Parti (Protocollo N1.2023.0039373 del 29/12/2023), al 15 maggio 2025.
- La Regione Lombardia, ha in corso di predisposizione una iniziativa per l'assegnazione di contributi regionali per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti sul territorio lombardo, destinata ai Comuni della Lombardia proprietari di impianti sportivi di uso pubblico (di seguito il "**Bando Impianti Sportivi 2025**" – di seguito "Bando").
- La dotazione finanziaria del Bando ammonterà a circa 30 milioni di Euro, da destinare alle spese di investimento da concedere come contributo regionale a fondo perduto in conto capitale, nelle modalità che meglio saranno espresse nel Bando Regionale.
- La Regione, in vista della prossima pubblicazione del Bando a favore dei Soggetti Beneficiari (come di seguito definiti) ha richiesto ad ICSC di valutare lo stanziamento di uno specifico plafond commerciale a sostegno dei finanziamenti per l'impiantistica sportiva finalizzati alle iniziative risultate ammissibili ai sensi del predetto Bando e in possesso dei requisiti di finanziabilità individuati da ICSC.

- ICSC ha valutato positivamente la rispondenza delle esigenze rappresentate dalla Regione Lombardia alla propria *mission* istituzionale e, congiuntamente con la Regione Lombardia, intende avviare una collaborazione funzionale a tali scopi;
- con il presente accordo (l'“**Accordo Attuativo**” ovvero l'“**Accordo**”), le Parti intendono definire i termini, le modalità e le condizioni di collaborazione fra le stesse, secondo quanto di seguito specificato.

**Tutto ciò premesso** e costituente parte integrante ed essenziale del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## **Art. 1 Oggetto:**

1.1 Nell'ambito della collaborazione avviata dalle Parti ai sensi della Convenzione, con il presente Accordo ICSC costituisce il plafond commerciale fino ad Euro 70.000.000,00 (settantamiliardi/00) (di seguito il “**Plafond**”) da destinare alla concessione dei finanziamenti in favore dei Soggetti Beneficiari, come nel seguito definiti, risultati aggiudicatari del Bando aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 della Convenzione, e che risultino in possesso dei requisiti di finanziabilità di volta in volta definiti da ICSC (di seguito i “**Finanziamenti**”).

1.2 A sostegno dei predetti Finanziamenti potrà essere valutata la concessione di contributi in conto interessi a valere sul “Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi per finalità sportive” di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 sulla base delle misure agevolative previste, rispettivamente:

- a) sulla base di eventuali specifici avvisi pubblici tempo per tempo eventualmente pubblicati da ICSC in qualità di gestore del richiamato Fondo, secondo i requisiti e le condizioni ivi previsti; e/o
- b) nel Piano operativo tempo per tempo vigente,

il tutto nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato”, nonché della normativa di legge e di regolamento pubblicata nel sito [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it), e fermi restando quanto previsto all'art. 1.3 che segue.

1.3 L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l'accoglimento delle singole richieste di finanziamento presentate dai Comuni Lombardi (di seguito anche i “**Soggetti Beneficiari**”), il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quanto altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, avverrà ad esclusivo, autonomo ed insindacabile giudizio di ICSC, in conformità ai principi di sana e prudente gestione nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative, senza alcuna forma di automatismo o vincolo nella messa a disposizione del credito e per l'importo che lo stesso ICSC riconoscerà come congruo.

1.4 ICSC si rende disponibile a fornire, anche attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei Finanziamenti e delle procedure di accesso al credito a favore dei Soggetti Beneficiari, anche con la presenza di personale in loco.

1.5 ICSC si rende disponibile a partecipare agli incontri di presentazione ed illustrazione dell'iniziativa ai Comuni Lombardi anche congiuntamente con la Regione Lombardia.

## **Art.2 Modifiche**

Qualunque modifica, integrazione o rinuncia al presente Accordo o ad alcuna delle sue previsioni sarà valida e vincolante per le Parti solo ove effettuata per iscritto e sottoscritta da ciascuna Parte.

### **Art.3 Assenza di obblighi**

Il presente Accordo riflette la volontà delle Parti di cooperare in buona fede nel contesto delle attività sopra descritte e non prevede l'assunzione in capo alle Parti di alcuna obbligazione o responsabilità, né stabilisce alcun impegno a carico di ICSC a svolgere attività di consulenza, concedere Finanziamenti e/o altri servizi o attività comunque denominati a favore dei Soggetti Beneficiari e/o di terzi. Qualsiasi eventuale futuro impegno in tal senso potrà essere eventualmente deciso previa specifica deliberazione da parte degli organi di competenza di ICSC, tramite accordi separati, sottoscritti da ICSC con i Soggetti Beneficiari interessati.

### **Art. 4 Ulteriori Disposizioni**

In particolare, la Regione prende atto e accetta espressamente che:

- (a) ai fini dell'eventuale concessione dei Finanziamenti, ICSC, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, nel rispetto della normativa vigente, delle proprie politiche di rischio e procedure operative, effettuerà, qualora ritenuto opportuno da ICSC stesso, l'analisi istruttoria e potrà determinare l'eventuale accoglimento delle singole richieste di Finanziamenti da parte dei Soggetti Beneficiari per l'importo che lo stesso riconoscerà di volta in volta e caso per caso, come congruo, sulla base dell'approvazione autonoma dei propri organi deliberanti e secondo gli specifici contratti di Finanziamento sottoscritti con i Soggetti Beneficiari interessati;
- (b) l'importo e la disponibilità del Plafond, nonché i Finanziamenti che dovessero essere accesi a seguito della presente Accordo, sono subordinati al rispetto delle politiche di rischio tempo per tempo adottate da ICSC, al rispetto delle soglie e dei limiti prudenziali della normativa di vigilanza e potranno pertanto essere soggetti a variazioni unilaterali e insindacabili da parte di ICSC;
- (c) qualsiasi attività derivante a carico di una o entrambe le Parti sarà sempre soggetta alle norme applicabili a ciascuna delle Parti ed in conformità alle rispettive procedure interne.

### **Art.5 Durata.**

Gli impegni assunti con il presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso e rimarranno in vigore sino alla successiva fra:

- a) la scadenza della Convenzione, come eventualmente prorogata a seguito di eventuale successivo accordo scritto fra le Parti;
- b) la scadenza di eventuali avvisi pubblici eventualmente indetti da ICSC in qualità di gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 1.2;
- c) la scadenza del Bando.

La scadenza naturale o anticipata del presente Accordo attuativo non avrà effetto riguardo alle operazioni di Finanziamento sottoscritte in favore dei Soggetti Beneficiari e/o alla concessione dei contributi in conto interessi eventualmente disposte ai sensi dell'art. 1.2 che precede.

## **Art. 6 Comunicazioni.**

Le Parti convengono che, salvo ove diversamente previsto, qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata mediante (i) P.E.C., e anticipata via e-mail o fax, ai seguenti indirizzi:

ICSC:

REGIONE LOMBARDIA:

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione sottoscritta dalle Parti di cui in premessa.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Regione Lombardia

Istituto per il Credito Sportivo  
Il Presidente

*Documento firmato elettronicamente ai sensi del D. Lgs. n. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.*

: